

# CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Le verifiche dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza  
e il contenzioso tributario

Pordenone, 4 novembre 2021

*avv. Stefano Artuso*

# La fase amministrativa

Due tipologie di controlli fiscali:

- a) Notifica di un Invito/Questionario → produzione documenti → contraddittorio con Agenzia Entrate
- b) Accesso in azienda → redazione p.v.c. → memorie ex art. 12, L. 212/2000

FRANCESCO  
**MOSCHETTI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
PENALE, INTERNAZIONALE

# Segue, la fase amministrativa

In entrambi i casi, in caso di contestazione:

- no riduzione sanzioni;
- no accertamento con adesione;
- no dilazione di pagamento.

Possibile unicamente il ravvedimento operoso, con riversamento del credito in unica soluzione e sanzione ridotta ad  $1/5$  –  $1/6$  del minimo

FRANCESCO  
**MOSCHETTI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
PENALE, INTERNAZIONALE

# La fase contenziosa

- Atto di recupero impugnabile in Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica
- Possibile produrre nuovi documenti sia in primo, sia in secondo grado
- Non è prevista la riscossione frazionata: l'intero importo viene iscritto a ruolo (dunque, Agenzia Entrate Riscossione) trascorsi 60 giorni dalla notifica
- Tuttavia possibile chiedere la sospensione giudiziale dell'atto
- No conciliazione

FRANCESCO  
**MOSCHETTI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
PENALE, INTERNAZIONALE

# Segue, la fase contenziosa

- Precedenti favorevoli:
- *C.T.P. Vicenza, 2021 (due pronunce)*: annulla atto di recupero per mancato parere M.I.S.E
- *C.T.P. Ancona, 2021*: necessario parere M.I.S.E. se contestazioni attengono all'ambito tecnico
- *C.T.P. Taranto, 2020*: innovazione rispetto alla società e non rispetto al mercato in cui la stessa opera

FRANCESCO  
**MOSCHETTI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
PENALE, INTERNAZIONALE

# Indebita compensazione: crediti inesistenti o non spettanti?

- Uffici contestano *inesistenza* del credito (sanzione dal 100 al 200%; no riduzione ad 1/3; reato ex art. 10-quater, co. 2, D.lgs. 74/2000 se compensazione > 50.000 Euro)
- Tuttavia, salvo i comportamenti fraudolenti e simulatori, più corretta la tesi della *non spettanza* del credito (sanzione del 30% del credito; no riduzione ad 1/3; reato ex art. 10-quater, co. 1, D.lgs. 74/2000 se compensazione > 50.000 Euro). Su questa linea:
  - Relazione illustrativa al D.lgs. 158/2015
  - Assonime, Circolare 29/2019
  - CTR Emilia Romagna, sentenza n. 2342/VII/2019
- In ambito penale, inesistenza se manca il progetto (non per qualifica tecnica)

FRANCESCO  
**MOSCHETTI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
PENALE, INTERNAZIONALE

# Il «riversamento spontaneo» del DL 146/2021

- Norma non ancora attuabile: manca il decreto di Agenzia Entrate
- Prevista restituzione del credito, senza interessi e sanzioni
- Possibile rateizzare soltanto se non è stato notificato atto di recupero
- Ammesso anche se c'è atto di recupero, purchè non definitivo: indispensabile il ricorso in Commissione tributaria
- Procedura esclusa se vi sono «*condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate*» o se manca «*la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta*»
- Esimente per reato di «indebita compensazione»

FRANCESCO  
**MOSCHETTI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
PENALE, INTERNAZIONALE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

[s.artuso@studiosmoschetti.com](mailto:s.artuso@studiosmoschetti.com)

FRANCESCO  
**MOSCHETTI**

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
PENALE, INTERNAZIONALE